

## Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi

(98/C 128/02)

### 1. Introduzione

- 1.1. In virtù dell'articolo 28 del trattato CE <sup>(1)</sup>, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nel 1989 la Commissione ha pubblicato pertanto una comunicazione <sup>(2)</sup> intesa a definire gli orientamenti e le procedure che intendeva seguire nell'elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio.

- 1.2. La presente comunicazione si prefigge di aggiornare e sostituire la comunicazione precedente alla luce dei risultati dell'Uruguay Round e dell'adozione dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione, che hanno determinato significativi mutamenti nella situazione economica della Comunità. In conformità degli obiettivi previsti dal programma d'azione «Dogana 2000», si è qui tenuto conto delle osservazioni e delle idee presentate durante e in seguito ad un seminario sul tema svoltosi a Vienna, al fine di chiarire gli orientamenti e semplificare le procedure di cui sopra per gli operatori impegnati nel commercio estero. Nel presente aggiornamento si è inoltre presa in considerazione l'abolizione del termine di validità dei regolamenti del Consiglio che decidono le sospensioni e i contingenti tariffari.
- 1.3. L'obiettivo perseguito dalla Commissione nella determinazione di tali orientamenti consiste nel precisare la logica economica sottesa alla politica comunitaria nel settore.
- 1.4. La Commissione intende seguire la politica generale definita nella presente comunicazione e le relative regole riguardanti le sospensioni a decorrere dal secondo semestre 1998.

### 2. Considerazioni generali

#### 2.1. Funzione della tariffa doganale comune

- 2.1.1. L'articolo 9 del trattato CE <sup>(3)</sup> stabilisce che «la Comunità è fondata su un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e com-

porta ... l'adozione di una tariffa doganale comune nei ... rapporti con i paesi terzi».

Fin dal 1968, la Comunità ha applicato questa tariffa doganale comune come parte di un insieme di misure destinate a promuovere all'interno della Comunità un'industria efficiente e competitiva a livello internazionale.

- 2.1.2. Oltre a favorire lo sviluppo dell'industria europea, le aliquote del dazio stabilite dalla tariffa si prefiggono altresì di rafforzare la capacità produttiva dell'industria comunitaria, consentendo così ai produttori comunitari di far fronte più agevolmente alla concorrenza di paesi terzi.

Di conseguenza, per tutti i prodotti immessi in libera pratica, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni comunitarie, vanno versati i dazi previsti dalla tariffa. Il pagamento di questi dazi costituisce dunque la norma.

#### 2.2. Nozione di sospensioni tariffarie

- 2.2.1. Le sospensioni tariffarie adottate in virtù dell'articolo 28 del trattato CE rappresentano un'eccezione alla norma, in quanto consentono, durante il periodo di validità della misura in questione e per un quantitativo illimitato (sospensione) o limitato (contingente), l'esenzione totale (sospensione totale) o parziale (sospensione parziale) dai dazi doganali che andrebbero di norma corrisposti per le merci importate (tali sospensioni non riguardano i dazi antidumping).

- 2.2.2. In tale contesto, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che le merci importate in un regime di sospensione possono circolare liberamente in tutta la Comunità e che di conseguenza, quando viene concessa una sospensione, tutti gli operatori di tutti gli Stati membri possono chiedere di beneficiarne. Ciò significa che una sospensione accordata su richiesta di uno Stato membro può avere ripercussioni in tutti gli altri Stati membri. La gestione del settore va effettuata pertanto in stretta e profonda collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, affinché quest'ultima possa garantire che tutti gli interessi comunitari sono presi in considerazione.

<sup>(1)</sup> Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, tale articolo sarà sostituito dall'articolo 26.

<sup>(2)</sup> GU C 235 del 13.9.1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, tale articolo sarà sostituito dall'articolo 23.

### 2.3. *Caratteristiche delle sospensioni tariffarie*

2.3.1. L'articolo 28 del trattato CE concerne le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune. Dal testo di questo articolo risulta che gli autori del trattato hanno previsto la possibilità di ricorrere a strumenti diversi per apportare modifiche alla tariffa doganale comune.

2.3.2. Da quanto precede risulta che le sospensioni vengono sottoposte regolarmente a revisione, con la possibilità di venire eliminate su richiesta di una parte interessata. In casi eccezionali, qualora vi sia necessità di rifornire con continuità la Comunità di taluni prodotti a dazi ridotti o nulli (ad esempio, quando sia necessaria la fornitura di un determinato prodotto in quantitativi talmente ridotti da non giustificare gli investimenti occorrenti per avviarne la produzione nella Comunità), la Commissione può proporre una modifica al dazio autonomo della tariffa doganale comune.

2.3.3. Inoltre, poiché le sospensioni sono misure di deroga alla regola generale costituita dalla tariffa doganale comune, come ogni eccezione esse devono essere applicate in modo coerente.

2.3.4. Infine, affinché non si trasformino in misure discriminatorie a favore di un solo operatore, le sospensioni devono essere aperte a tutte le imprese, vale a dire a tutti gli importatori comunitari e a tutti i fornitori dei paesi terzi. Pertanto, una sospensione non verrà mai accordata per merci che costituiscono oggetto di un contratto di esclusiva.

### 2.4. *Funzione delle sospensioni tariffarie*

2.4.1. La Commissione ritiene che i dazi doganali abbiano una precisa funzione economica. Pertanto, le sospensioni, il cui scopo è quello di annullare del tutto o in parte gli effetti dei dazi doganali per un periodo determinato, possono essere accordate solo per ragioni valide e ben precise. Se, d'altro canto, si considera che tali dazi costituiscono delle risorse proprie della Comunità, queste ragioni economiche vanno ovviamente viste in funzione dell'interesse generale della Comunità.

2.4.2. In tal modo, offrendo alle imprese la possibilità di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi, si può stimolare l'attività economica all'interno della Comunità, rendere queste imprese

più competitive e consentire loro di creare nuovi posti di lavoro, di ammodernare le loro strutture, ecc.

### 2.5. *Prodotti che possono beneficiare delle sospensioni tariffarie*

2.5.1. Le sospensioni hanno tradizionalmente avuto come scopo principale di consentire alle imprese comunitarie l'utilizzo in esenzione dai dazi di materie prime, prodotti semilavorati o componenti non disponibili all'interno della Comunità, fatta eccezione però per l'uso di prodotti «finiti».

Dal 1989, tuttavia, il contesto economico è mutato: la necessità di creare posti di lavoro nella Comunità e la crescente globalizzazione degli scambi e dell'economia hanno spesso comportato il trasferimento di taluni processi di produzione in serie. Le sospensioni devono perciò tener conto di queste nuove realtà economiche. Dal punto di vista della Comunità, è importante garantire che le sospensioni consentano alle industrie comunitarie di mantenere la piena occupazione e di ottenere i componenti necessari alla fabbricazione di prodotti elaborati ad elevato valore aggiunto, anche nel caso in cui la loro attività consista principalmente nel semplice assemblaggio di parti.

2.5.2. Le imprese comunitarie stanno convertendo in misura sempre maggiore la produzione verso l'assemblaggio di prodotti che richiedono parti già molto elaborate. Poiché alcune parti vengono utilizzate senza subire trasformazioni significative, possono essere considerate come prodotti finiti. Tuttavia, in alcuni casi le sospensioni tariffarie potrebbero essere accordate per prodotti finiti utilizzati come componenti del prodotto finale, a condizione che il valore aggiunto di tale operazione di assemblaggio sia sufficientemente elevato.

2.5.3. Si potrebbe ipotizzare l'applicazione di una sospensione nel caso di attrezzature e materiali da utilizzarsi nel processo produttivo (sebbene tali prodotti siano in genere prodotti finiti), purché tali attrezzature e materiali siano specifici e necessari per la produzione di beni chiaramente identificati e non siano di ostacolo alla concorrenza tra imprese comunitarie.

### 2.6. *Beneficiari delle sospensioni tariffarie*

Il beneficio delle sospensioni tariffarie è destinato alle imprese produttrici comunitarie. Nel caso in

cui l'impiego del prodotto importato sia limitato ad uno scopo ben determinato, tale impiego è soggetto a controlli secondo le procedure previste per il controllo della destinazione finale <sup>(1)</sup>.

Particolare attenzione sarà rivolta agli interessi delle piccole e medie imprese, facendo tuttavia in modo di non sovraccaricare gli elenchi dei prodotti in regime di sospensione con merci per le quali l'importo dei dazi non esigibili non è economicamente significativo.

### 2.7. *Sospensioni per i prodotti CECA*

I criteri stabiliti dalla presente comunicazione si applicano anche ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA, sebbene le decisioni relative alle sospensioni per tali prodotti seguano attualmente altre procedure <sup>(2)</sup>.

### 2.8. *Unione doganale con la Turchia*

Sebbene le procedure di decisione seguite siano differenti, gli stessi criteri si applicano ai prodotti soggetti alle norme previste dall'Unione doganale con la Turchia (tutti i prodotti tranne quelli agricoli e i prodotti CECA), poiché in questo caso i diritti e gli obblighi della Turchia sono simili a quelli previsti per gli Stati membri.

## 3. **Orientamenti generali**

Alla luce di quanto precede, nel presentare le sue proposte al Consiglio e nell'adottare essa stessa i regolamenti, la Commissione intende conformarsi alla seguente linea d'azione:

- 3.1. Lo scopo principale delle sospensioni tariffarie è consentire alle imprese comunitarie di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati o componenti in regime di esenzione dai dazi normali della tariffa doganale comune.

Tali sospensioni vengono proposte dopo un esame approfondito delle ragioni economiche alla base delle richieste e solo nella misura in cui ne possa

derivare un probabile beneficio per l'economia comunitaria.

A causa dei limiti di tempo, i regolamenti del Consiglio che accordano le sospensioni tariffarie autonome sono stati spesso pubblicati soltanto pochi giorni prima della loro entrata in vigore, ciò che ha comportato difficoltà per le amministrazioni nazionali e gli operatori economici. Di conseguenza, il Consiglio ha deciso, fatta eccezione per taluni prodotti della pesca, di adottare regolamento pluriennali <sup>(3)</sup>, (ovvero che non prevedono scadenze) parzialmente aggiornati ogni sei mesi per tener conto delle nuove richieste e degli orientamenti tecnici o economici relativi a prodotti e mercati.

- 3.2. In linea di massima, salvo se vi si oppone l'interesse della Comunità, e in osservanza degli obblighi internazionali, nei casi seguenti non viene proposta alcuna sospensione:

- quando all'interno della Comunità, o da produttori (purché noti alle parti interessate) di un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale <sup>(4)</sup>, vengono fabbricati in quantità sufficiente prodotti identici, di sostituzione o equivalenti ai prodotti da importare. Ciò vale anche nel caso in cui, in mancanza di produzione nella Comunità o in un paese terzo per il quale è previsto un regime tariffario preferenziale, la concessione della sospensione per un prodotto rischi di falsare le condizioni di concorrenza fra le imprese comunitarie per quanto concerne i prodotti finiti a cui il medesimo dev'essere incorporato, o per i prodotti di un settore connesso;
- quando le merci da importare in regime di sospensione sono prodotti finiti destinati ad essere venduti ai consumatori finali senza ulteriori trasformazioni sostanziali o senza formare parte integrante di un prodotto finale maggiore per il cui funzionamento si rendano necessarie;
- quando le merci importate sono oggetto di un contratto di esclusiva che comporta per gli importatori comunitari una limitazione della possibilità di acquistare le medesime dai produttori di paesi terzi;

<sup>(1)</sup> Articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92, GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 e articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93, GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. ad esempio la decisione n. 1348/96/CECA, GU L 174 del 12.7.1996, pag. 11.

<sup>(3)</sup> Regolamenti (CE) n. 3050/95, GU L 320 del 30.12.1995, pag. 1, (CE) n. 1255/96, GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1 e (CE) n. 2505/96, GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Vale a dire, tutti i paesi per i quali si applica sulle importazioni dei prodotti in questione un'aliquota del dazio inferiore all'aliquota convenzionale comunitaria.

- quando risulti che i vantaggi derivanti dalla sospensione rischiano di non arrivare fino alle industrie trasformatrici o ai produttori comunitari interessati;
- quando la concessione di questo beneficio fosse contraria ad un'altra politica comunitaria (ad esempio, altri accordi preferenziali, misure antidumping, restrizioni quantitative o relative alla tutela dell'ambiente).

3.3. Quando prodotti identici, di sostituzione o equivalente a quello da importare vengono fabbricati all'interno della Comunità o forniti da produttori, noti alle parti interessate, situati in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale, ma in quantità non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutte le industrie trasformatrici o produttrici comunitarie, possono essere accordate sospensioni tariffarie parziali oppure contingenti tariffari (limitatamente ai quantitativi non disponibili). Nell'adottare la decisione si tiene altresì conto delle importazioni di prodotti per i quali è disponibile un accordo tariffario preferenziale o che vengono destinati alla riesportazione (es. perfezionamento attivo).

Un contingente tariffario può essere richiesto in quanto tale o in conseguenza dell'esame di una domanda di sospensione. In questo contesto si terrà conto, se del caso, di tutte le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero subire le nuove produzioni comunitarie, nonché di tutta la capacità produttiva di riserva che potrebbe rendersi disponibile all'interno della Comunità o in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale.

La gestione di tali contingenti tariffari si basa sul principio del «primo arrivato primo servito»<sup>(1)</sup>.

3.4. L'equivalenza tra i prodotti da importare e i prodotti comunitari, o i prodotti importati da un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale, verrà valutata, per quanto possibile, in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche fisico-chimiche essenziali dei prodotti, degli usi a cui sono destinati, del loro uso commerciale e, in particolare, del loro impiego funzio-

nale nonché della loro attuale o futura disponibilità sul mercato comunitario.

In questa valutazione non sono prese in considerazione le eventuali differenze di prezzo fra il prodotto da importare e i prodotti comunitari.

3.5. Conformemente alle disposizioni dei seguenti allegati, le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari vanno presentate dagli Stati membri per conto delle industrie trasformatrici o produttrici comunitarie, identificate per nome, che siano attrezzate per utilizzare la merce importata nei loro processi di produzione. I richiedenti devono provare di avere effettivamente tentato di recente, senza riuscirci, di reperire le merci in causa o prodotti equivalenti o di sostituzione presso i fornitori potenziali della Comunità o presso società ad essi note aventi sede in un paese terzo per il quale è previsto un regime tariffario preferenziale.

Essi devono inoltre fornire le informazioni richieste dalla Commissione per consentirle di esaminare la richiesta alla luce dei criteri fissati nella presente comunicazione. Per ragioni di ordine pratico, le richieste non verranno prese in considerazione quando l'importo dei dazi all'importazione da non riscuotere sia valutato inferiore a 20 000 ECU l'anno. Le imprese possono raggrupparsi per raggiungere tale soglia.

3.6. Le disposizioni dei seguenti allegati potranno essere rivedute alla luce del programma «Dogana 2000»<sup>(2)</sup>, in particolare per quanto riguarda l'introduzione, in collaborazione con gli Stati membri, di procedure automatizzate per la trasmissione delle nuove richieste e delle obiezioni.

Gli attuali saldi dei contingenti tariffari sono disponibili quotidianamente su Internet sul server EUROPA alla Webpage «<http://europa.eu.int/en/comm/dg21/tariff/public/infos/qotwelco.htm>».

Gli allegati consolidati dei regolamenti relativi alle sospensioni e ai contingenti tariffari, le nuove richieste di sospensioni tariffarie e gli indirizzi dei ministeri responsabili saranno disponibili a tempo debito sullo stesso server.

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 308, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97, GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24, cfr. articoli 9, paragrafo 4 e 10 paragrafo 2.

## ALLEGATO 1

## ELEMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. In base all'esperienza acquisita in materia, sembra che il miglior modo di gestire questo settore sia costituito dal raggruppamento delle richieste di sospensione per permettere l'entrata in vigore delle nuove sospensioni e modifiche per il 1° gennaio o per il 1° luglio di ogni anno. Tale raggruppamento facilita il trattamento delle sospensioni, una volta accordate, nell'ambito della TARIC (Tarif intégré des Communautés européennes/tariffa integrata comunitaria) e, per questo tramite, la loro applicazione da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione provvederà a presentare le sue proposte al Consiglio in materia di sospensioni in tempo utile affinché i regolamenti corrispondenti possano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* con congruo anticipo prima della loro applicazione. Per quanto riguarda i contingenti tariffari, in talune circostanze potranno venire decisi, mediante regolamento della Commissione, aumenti di quantitativi o proroghe della durata di validità al di fuori dei periodi summenzionati (\*).

**Trasmissione delle richieste**

2. Le richieste di sospensione vengono trasmesse all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro, dove vengono esaminate per garantire che risultino conformi alle condizioni stabilite dalla presente comunicazione. Gli Stati membri decidono sotto la loro responsabilità quali richieste inviare al relativo dipartimento della Commissione presso la DG XXI.

Le richieste devono pervenire alla Commissione in tempo debito, tenendo conto del tempo necessario per completare le procedure di esame e per pubblicare un avviso di sospensione o di contingente tariffario. Si tratta del 15 marzo per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo e del 15 settembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo.

3. Le richieste di sospensione vengono esaminate dalla Commissione che si avvale del parere del gruppo «Economia tariffaria». Per talune decisioni (ad esempio, l'aumento dei contingenti tariffari nel corso dell'anno) i rappresentanti degli Stati membri votano nell'ambito del comitato del codice doganale — sezione economia tariffaria. Il suddetto gruppo si riunisce, sotto l'egida della Commissione, a seconda della natura e delle esigenze relative ai prodotti da esaminare.
4. Le richieste devono essere presentate in forma corrispondente al modello di cui all'allegato 2 o in formato elettronico equivalente. Allo scopo di accelerarne il trattamento amministrativo ed economico, si raccomanda che le richieste redatte nella lingua del richiedente siano corredate, se del caso, di una traduzione inglese, francese o tedesca (inclusi, se necessario, i dati tecnici).
5. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata utilizzando, se opportuno, le denominazioni della Nomenclatura combinata o dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), le Denominazioni comuni internazionali (DCI) o dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) o dell'Indice dei colori (CI). Le unità di misura utilizzate devono essere quelle del Sistema internazionale di unità di misura (SI) e le norme e i metodi di prova devono essere internazionalmente riconosciuti.
6. Le richieste di sospensione devono essere corredate di tutti i documenti necessari ad un esame approfondito delle misure in questione (schede tecniche, prospetti esplicativi, bibliografia commerciale, dati statistici, campioni, ecc.).
7. Eventuali informazioni di carattere riservato dovranno essere trasmesse alla Commissione in plico separato. Il presidente del gruppo «Economia tariffaria» può tuttavia comunicare tali dati ad un altro Stato membro su esplicita richiesta di quest'ultimo, ma soltanto dietro esplicito consenso del rappresentante dello Stato membro responsabile delle informazioni e prendendo tutte le disposizioni del caso al fine di salvaguardarne la riservatezza. In ogni caso, è evidente che le richieste non saranno prese in considerazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vengano fornite informazioni

(\* ) Cfr. articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2505/96, GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

essenziali per la valutazione (in particolare, al fine di proteggere «informazioni riservate relative alla società», ad esempio processi di produzione, formule o composizioni chimiche, ecc.).

8. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può domandare allo Stato membro interessato qualsiasi informazione complementare riguardante una richiesta di sospensione che giudichi indispensabile per consentirle di formulare la sua proposta al Consiglio.

#### **Obiezioni alle richieste presentate dagli Stati membri**

9. Qualsiasi obiezione ad una nuova richiesta deve essere formulata al più tardi nella seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria» per il periodo in causa, come stabilito al paragrafo 2. Il presidente può richiedere il parere del gruppo mediante consultazione scritta, nel qual caso le obiezioni devono essere presentate entro un termine ragionevole indicato dal presidente stesso.
10. Qualsiasi obiezione deve essere motivata per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato 3 (o un formato elettronico equivalente) e includere informazioni quanto più complete possibile sull'esistenza di una produzione comunitaria del prodotto in questione o di un prodotto equivalente, nonché sui produttori in grado di fornire tali beni. Tali informazioni dovranno essere inviate contemporaneamente alla Commissione e a tutti gli Stati membri.
11. I criteri succitati si applicano anche alle sospensioni tariffarie attualmente in vigore. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può domandare la presentazione di una nuova richiesta, in cui figureranno le quantità importate nell'ambito della sospensione in corso. Le obiezioni alla proroga di una sospensione tariffaria devono essere formulate al più tardi nella prima riunione del gruppo «Economia tariffaria» per il periodo in questione o mediante consultazione scritta su iniziativa dei servizi della Commissione.

#### **Osservazioni relative alle richieste da parte dei paesi che godono di un regime tariffario preferenziale**

12. Perché se ne possa tener conto, eventuali osservazioni relative a una nuova richiesta presentate da un paese che gode di un regime tariffario preferenziale devono pervenire alla Commissione al più tardi entro il 15 giugno per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo ed entro il 15 dicembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo. Le osservazioni devono essere redatte in forma analoga a quella dell'allegato 3 e corredate di elementi di prova sufficienti per dimostrare che il produttore del paese in questione è in grado di fornire il prodotto per il quale si richiede la sospensione tariffaria, nonché che tale prodotto, una volta importato nella Comunità, può beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
13. Le osservazioni presentate da paesi che godono di un regime tariffario preferenziale in merito alla proroga di una sospensione tariffaria devono pervenire alla Commissione al più tardi entro il 15 maggio per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo ed entro il 15 novembre per le sospensioni di cui è richiesta l'entrata in vigore il 1° luglio successivo. La forma e il contenuto di tali obiezioni devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 12 sopra.
14. La presentazione di osservazioni da parte di paesi che godono di un regime tariffario preferenziale in merito ad una nuova richiesta o alla proroga di una sospensione tariffaria non deve determinare ritardi nella decisione della Commissione di proporre una nuova sospensione oppure di mantenerne o di modificarne una già in vigore. È possibile tener conto di tali obiezioni soltanto se le informazioni e gli elementi di prova di cui dispongono la Commissione e gli Stati membri permettono di concludere senza alcun dubbio che esse sono fondate rispetto agli obiettivi e ai principi stabiliti nella presente comunicazione.

#### **Richieste respinte**

15. Le richieste di sospensione che la Commissione non ha accettato di includere in una proposta al Consiglio possono essere nuovamente prese in considerazione soltanto qualora contengano elementi nuovi e pertinenti ai fini dell'accettazione (ad esempio informazioni supplementari essenziali, obiezioni ritirate da uno Stato membro o che dovrebbero esserlo entro breve tempo).

## ALLEGATO 2

## RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO

(Stato membro:                    )

**Parte I**

1. Codice della nomenclatura combinata:
  
2. Descrizione dettagliata del prodotto secondo i criteri della tariffa doganale:
  
3. Altre informazioni, inclusi la denominazione commerciale, l'imballaggio, la funzione, l'utilizzazione prevista del prodotto da importare e, quando trattasi di prodotto intermedio, l'indicazione del prodotto finito e la destinazione finale di quest'ultimo:
  
4. Dichiarazione della parte interessata secondo cui i prodotti importati non formano oggetto di un contratto di esclusiva (accludere un foglio a parte):
  
5. a) Nome e indirizzo delle industrie note nella Comunità o situate in un paese terzo che gode di un regime tariffario preferenziale contattate per l'eventuale fornitura di prodotti identici, di sostituzione o equivalenti:  
  
b) Date e risultati di contatti:  
  
c) Motivi per cui i prodotti delle suddette industrie non risultano appropriati per l'utilizzazione prevista:
  
6. Osservazioni particolari (ad es. indicazioni di sospensioni o contingenti analoghi o precedenti, indicazioni relative a un'informazione tariffaria vincolante esistente, ecc.):

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO**

(Stato membro:            )

**Parte II**

1. Codice della nomenclatura combinata:
2. Richiesta presentata da:  
Indirizzo:  
Telefono/telex/telefax:
3. Previsioni di importazione (annue):  
— valore (in ecu):  
— quantità (in unità statistiche):
4. Importazioni attuali (nell'ultimo anno):  
— valore (in ecu):  
— quantità (in unità statistiche):
5. Periodo richiesto:
6. Aliquota del dazio applicabile al momento della richiesta:
7. Dazi doganali non riscossi (in ecu) su base annua:
8. Nome e indirizzo del produttore non comunitario:
9. Nome e indirizzo dell'importatore e dell'utilizzatore nella Comunità:

**Per i prodotti chimici:**

10. Numero CUS (numero di identificazione dell'inventario doganale europeo dei prodotti chimici) e numero CAS (numero di registrazione del Chemical Abstracts Service):
11. Formula di struttura:

**Allegati (schede relative ai prodotti, prospetti esplicativi, opuscoli, ecc.)**

(data)

*Nota:*

Gli eventuali dati di natura riservata della parte I o II possono essere trasmessi alla Commissione in plico separato.

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

## OBIEZIONE AD UNA RICHIESTA DI SOSPENSIONE O DI CONTINGENTE TARIFFARIO

(Stato membro:            )

Richiesta n.:
Codice NC:
Merci:
Fascicolo n.:

Le merci vengono attualmente prodotte nella Comunità.

Le merci verranno prodotte nella Comunità a partire da (indicare la data).

È possibile ottenere nella Comunità uno o più prodotti equivalenti o di sostituzione.

Altro.

**Industrie in grado di fornire un prodotto identico, equivalente o di sostituzione**

Nome dell'industria:

Nome del responsabile:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Denominazione commerciale del prodotto:

---